


CAPITOLI
DELL'ARCHIVIO
DELLA TERRA DI SAN GOSTANZO
Erutto al tempo dell' Eminentsifs. e Reuerendifs. Sig.
IL SIG. CARD. BICHI LEGATO.



IN PESARO,
Per Gio: Paolo Gotti Stampatore Camerale 1664.

L'ARCHIVIO DELLA TERRA DI SAN COSTANZO

I Capitoli del cardinale Bichi

Nel Palazzo Cassi, dopo che la proprietà passò alla Municipalità di San Costanzo, trovarono idonea collocazione i numerosissimi fascicoli dell'archivio, preziosi nel documentarci e nel permetterci di ricostruire la considerevole storia di questa *Terra*, che nei secoli ha sempre goduto di una particolare attenzione da parte dei romani pontefici. Interessanti i rogiti dei notai che abitavano in buon numero la cittadina collinare com'è pure ricordato nella bolla *In supernae apostolicae dignitatis specula* di Papa Paolo V del 1607¹.

Pregevole è anche la raccolta degli atti civili e criminali e la collezione del *Giornale Arcadico di scienze, lettere e arti*.

Quest'ultima sicuramente un lascito del Cassi che, insieme a Giulio Peticari, era uno dei collaboratori alla redazione del periodico.

Il cospicuo materiale cartaceo inizialmente custodito negli ambienti precari e troppo angusti del *Palazzo del Magistrato*, in *vocabolo il Castello* al civico n.2, fu in seguito trasferito nei più capienti e funzionali saloni al secondo piano della nuova residenza municipale.

La comunità di San Costanzo, volendo dotarsi di precise regole per il buon governo dell'archivio, composto da una vasta raccolta documentale, perorò ed ottenne l'approvazione dei relativi *Capitoli* da parte del legato pontificio cardinale Antonio Bichi².

I *Capitoli*, che erano stati già licenziati dal Pubblico Consiglio e regolavano in particolare il fondo notarile, ottennero il *placet* del porporato il 14 dicembre del 1663.

Il giorno 3 maggio 1664 furono resi pubblici ed entrarono in vigore. Dalla lettura degli stessi si apprende che gli eredi o quanti a qualsiasi titolo detenevano scritti dei notai defunti, avrebbero dovuto sollecitamente consegnarli pena una multa di 200 scudi od altri provvedimenti a discrezione del cardinale legato.

Gli atti, sia pubblici sia privati, che non venivano registrati in archivio, non avevano alcun valore legale.

Nei locali dell'archivio era vietato entrare di notte, accendere del fuoco, portare lumi e tantomeno alimenti (*ne robbe magnative*), fare adunanze o giochi.

A quanti trasgredivano questa disposizione era comminata una multa di dieci scudi e pene *anco corporali ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato*.

Frontespizio dei *Capitoli dell'Archivio della Terra di San Costanzo*, Paolo Gotti stampatore camerale di Pesaro 1664. Copia in Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi
Altra copia in Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma

Pene corporali erano ugualmente previste per coloro che, archivista compreso, avessero prelevato scritte, libri o protocolli originali.

Il ricavato proveniente dalle pene pecuniarie era destinato per un terzo alla Camera Apostolica, un terzo all'accusatore ed un terzo alla manutenzione dell'archivio stesso.

Le persone che a qualsiasi titolo si trovavano al suo interno non potevano *esser molestate per interesse & essecutione Civile*.

Il presidente era scelto dal Consiglio Pubblico fra i *Dottori della Terra*. Questi, almeno una volta nel corso del suo mandato, doveva recarsi nelle abitazioni dei notai per controllare se le carte erano tenute in ordine e *scritte ordinatamente in netto senza cassature ò spatij bianchi dolosi*.

Al presidente spettava inoltre l'incombenza di essere *Avvocato della Comunità in tutte le Cause*, una sorta di Avvocatura dello Stato *in loco*.

L'archivista, dopo aver fatto giuramento *nell'ingresso del suo officio in mano delli Signori Podestà e Magistrato*, doveva risiedere a San Costanzo almeno due volte la settimana e precisamente il martedì *giorno di mercato in questa Terra* ed il venerdì.

In queste date stabilite era disponibile *tanto la mattina, avanti pranzo, come doppo per tutto il tempo, che facesse bisogno, per sodisfare al Popolo prontamente, e con sollecitudine*.

Lo stesso, alla morte di un notaio *nella Terra di San Gostanzo e suo Territorio*, doveva *portarsi subito, e nel medesimo giorno alla Casa del defunto, & alla presenza de gl'Heredi, porre tutti i Protocolli, Rogiti, e Scritture, spettante all'offitio del Notariato in luogo sicuro dell'istessa Casa, sotto Chiave da tenersi dal medesimo*.

Era inoltre autorizzato a portare armi *come era conceduto à Soldati à piedi*. Anche per i notai venivano elencati una serie di adempimenti nello svolgere la professione.

Per evitare qualsiasi abusivismo *tutti i Notarij della Terra* dovevano presentarsi al presidente ed all'archivista *à mostrare la loro Patente, ò Privilegio, e giurare l'osservanza de presenti Capitoli, in quelle parti che riguardano l'essercitio loro, e ciò adempito, si descriveranno dall'Archivista alla Matricola gratis*.

Se un notaio voleva andare ad abitare fuori San Costanzo, per un periodo superiore ai sei mesi, era obbligato consegnare in archivio tutte le sue scritte, in originale, con facoltà di tornarne in possesso *ritornando poi per habitare continuamente nella Terra, e suo Territorio*. E' singolare anche il fatto che, ai notai in esercizio alla data di entrata in vigore dei *Capitoli*, era concesso iscriversi gratuitamente alla matricola.

A coloro che lo avessero fatto in seguito era invece richiesto il pagamento di uno scudo.

CAPITOLI
DELL'ARCHIVIO
DELLA TERRA DI SAN GOSTANZO

Eretto al tempo dell'Eminentiss. e Reverendiss. Sig.

IL SIG. CARD. BICHI LEGATO

Eminentissimo, E Reverendissimo Signore

La Comunità di S. Gostanzo humilissima di V.E. Riverente le espone, havendo finalmente risoluto di perfettione, e stabilire l'Archivio nel Palazzo del Magistrato, dove già sono stati introdotti la maggior parte dei Rogiti de' Notarij defonti, et havendo formati, ad imitazione delle Città, e luoghi circonvicini gli annessi Capitoli per il buon governo di esso Archivio, suoi Ufficiali, e Notarij con le Tasse delle mercedi dovute, tanto all'Archivio, e Ministri, come à medemi Notarij della Terra, e suo Territorio, conforme al Statuto; Et essendo il tutto stato anco approvato dal publico Consiglio, et ottenuto per Voti secreti, riservato però il Placet, e Confirmatione di V.E. Ricorre per tanto alla somma benignità di lei, supplicandola restar servita, di concederli tal Confirmatione; il che oltre resultarà in evidente utilità del Publico, e privati per la locatione, che si farà di detto Archivio à beneficio della supplicante, lo riceverà anco per gratia singularissima dall'E.V. Quam Deus, etc.

Attentis narratis concedimus, & approbamus ut petitur, iuxta contentiam insertorum capitulorum à Nobis subscriptorum.

A. Card. Bichius Leg.

Pisauri 14. Decembris 1663. N. Iacobellus

INDICE

Archivio

Presidente dell'Archivio

Archivista

Notarij

Tassa delle Mercedi dell'Archivio

Tassa delle Mercedi de Notarij di S. Gostanzo

ARCHIVIO

Imagine de Santi Avvocati, e Protettori dell'Archivio

1. Che nell'Archivio debba farsi, e tenersi un Quadro con l'Imagine della Gloriosissima sempre Vergine del Santissimo Rosario, Protettrice di questa Terra, conforme al voto fatto dalla Communità l'anno 1637³., come per Instrumento Rogato da Ser Bartolomeo Gualandi Cancelliere in quel tempo della Communità, & delli Gloriosi Santi Christoforo, e Gostanzo Protettori, e Deffensori di questa Terra.

Sigillo dell'Archivio

2. Che l'impronto del Sigillo dell'Archivio da signare gl'Instrumenti, & altre Scritture d'Archiviarsi debba essere del Glorioso S. Gostanzo Vescovo, con li tre Monti in mano e Campana sopra, conforme alle Pitture antiche, e Memorie che sono ne Marmi, e Sigillo, che usa la medesma Communità.

Archivio soggetto All'Eminentissimo Legato

3. Che l'Archivio, s'intenda erretto, e debba sempre essere sottoposto alla sola autorità, e giurisdizione degli Eminentissimi Signor Cardinali Legati, che saranno per tempo.

Podestà, e Magistrato visitino l'Archivio

4. Che ciaschedun Podestà di detta Terra, nel tempo del suo offitio, e dentro al tempo, e termine prefisso dal Decreto, e Bolla de bono regime, à dar raguaglio dello stato della Communità, Debba in compagnia del Magistrato, visitare l'Archivio, e riferire alli Eminentissimi Legati, e Successori, lo stato di esso Archivio, e come siano praticati, e oservati i presenti Capitoli, & altre provisioni, che si facessero nell'avenire.

Descrittione da Farsi de nomi de Notari qualità e numero de loro protocolli

5. Che nel trasporto de Protocolli, Libri, e Scritture, si faccia un Libro, dove per ordine di alfabetto, si descrivano i nomi di ciascheduno Notaro defonto, con esprimere destintamente il numero, forma, e qualità de loro Protocolli, Libri, e numero di carte, con l'anno, mese,

e giorno, che incominciano, e respettivamente feniscano, e successivamente quando si riceveranno i Rogiti, e Libri de gl'altri Notari, sotto pena di Scudi 25., e di altre, arbitrio dell'Eminentissimo Legato, e Sucessori.

*Consegna da farsi in Archivio da gl'Heredi, & altri,
che havessero instrumenti de Notari defonti*

6. Che ciaschuna persona, di qualsivoglia grado, stato, ò conditione, che in qualunque modo, tittulo, e causa, etiam Dio honorosa di compra, ò d'altro havesse, apresso di se Protocolli, e Rogiti di qualsivoglia sorte, Libri d'atti civili, & ogn'altra scrittura originale, spettante all'offitio del Notariato, debbano nel termine di dieci giorni da quello della publicatione dei presenti Capitoli, haverne data distinta nota de sudetti Libri, Protocolli, e Scritture all'Archivio, e quando sarà dal medesimo interpellato, debba dentro il termine d'altri dieci giorni, portarli, e consegnarli in Archivio, sotto pena di Scudi 200., da eseguirsi inrimisibilmente da chi si sia, e di altre pene ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato.

Obligo all'Archivista di ligare in Libri i Protocolli, e Scritture

7. Che li Protocolli, Rogiti, e Scritture esistente nell'Archivio i quali, non fossero legati, coperti e cartolati, siano dall'Archivista fatti legare, e ridurre in libri, ò volumi, bene agiustati, e cartolati, à spese delli Heredi, ò altri, che havessero interesse in detti Rogiti, e quando questi, non fossero solvendo, possa l'Archivista revalersi su le prime mercedi de gl'Instrumenti, che si estrarono da detti Rogiti, ò in altro modo, secondo terminerà il Presidente dell'Archivio.

Obligo simile ne Rogiti de Notarij defonti

8. Che il simile si facci con gl'altri Protocolli, e Scritture de Notari defonti che successivamente saranno portate in Archivio, quando non si trovassero di già legati, e cartolati.

Modo che si deve tenere dal Consiglio in eleggere l'Archivista

9. Che l'Archivista, si debba fare, & elleggere dal Publico Consiglio per un'annua risposta, da impiegarsi in pagamento de debiti della Communità, con balottatione secrete, e quello s'intenda eletto, che haverà ottenuto maggior numero de voti favorevoli sopra la metà; E perche la conservatione delle Scritture, consiste principalmente nella

qualità, e fede della persona, che maneggia, si doverà nell'ellegger l'Archivista, havere più à questo risguardo, che alla quantità dell'offerta, che uno facesse superiormente à l'altro, e detto Archivista, si debba fare per trè anni.

Fede da darsi alle Scritture estratte dall'Archivio

10. Che tutti gl'Instrumenti, & altre Scritture dell'Archivio, transuntate, e pubblicate, ò rispettivamente archiviate, e sottoscritte dal Presidente, & Archivista, e bollate col segno d'esso Archivista, facciano piena fede in giuditio, e fuori, come se fosse Instrumento originale publicato dall'istesso Notaro rogato.

*Polize, e Scritture private, devono Archiviarsi
nel termine di 15 giorni*

11. Che tutti i Scritti, Cedule, Chirografi, e Polize, etiam Dio stamplate, ò altra scrittura privata, debba nel termine de quindici giorni esibirsi in Archivio, ove doverà signarsi, col bollo di esso, e sottoscriversi dal Presidente, & Archivista, dichiarando, che i Libri de Mercanti, restino nel credito, quale hoggi si trovano, senza aggiungerli, ò diminuirli fede alcuna.

*Nullità di Scritture,
& Instrumenti non Archiviati e d'ogni atto
fatto in giuditio, e fuori in vigore di esse*

12. Che tutti gl'Instrumenti, Polize, e Scritture, tante pubbliche, quanto private, che non saranno state esibite in Archivio come si è detto di sopra, e si dirà ne sequenti Capitoli, particolarmente, al primo, e secondo, nel tittolo de Notarij, siano nulle, e nulli, & invalidi, non facciano fede, ò prova alcuna in giuditio, ò fuori, ne si possa, e debba dar loro essecutione, sotto qualsivoglia causa, tittulo, ò privilegio, anco de Statuti, Decreti, Consuetudine, ò altro, anzi ogni atto fatto, in vigore di esse Polize, & Instrumenti, ò Scritture, non archiviate, sia nullo, come pure ogni sentenza data in virtù di esse, & essi.

*Forma di archiviare Scritture fatti fuori della
Terra di S. Gostanzo, e suo Territorio*

13. Che tutti gl'Instrumenti, contratti, di qualsivoglia sorte, e Mandati di procura ad lites, seù negotia, fatti fuori della Terra di S. Gostanzo, e suo Territorio, ò Contado, mentre alcuna delle parti, vorrà

servirsene per contrattare, litigare, ò fare altro nella Terra, Territorio, ò Contado di S. Gostanzo, si debbano prima archiviare, e registrare, sostanzialmente in un libro, dove si registraranno gl'altri Instrumenti dall'Archivista, notandosi in sucinto il nome, cognome, e Patria de contraenti, constitutione, e costituito, le qualità, e facultà, luogo, e tempo, negotio, e Notaro rogato, e sotto il medesimo Instrumento, ò mandato, si debba far nota della prodotta, col segno del Archivio, e sottoscrizione del Presidente, & Archivista, altrimenti non facciano fede alcuna, ne in giuditio, ne fuori, & ogn'atto fatto, in vigore di essi, siano nulli, & invalidi.

*Prohibitione di tener fuoco,
lume, robbe magnative,
far adunanze, e giuochi in Archivio*

14. Che nell'Archivio, non si possa già mai entrare di notte, ne tenervi fuoco, ò portarvi lume, ne robbe magnative, ne si possano fare radunanze, ò giuochi, ne dimorarvi persone, che non vi habbiano che fare, sotto pena à trasgressori in ciaschedun capo de Scudi dieci per volta, e di altre anco corporali ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato.

*Prohibitione all'Archivista di lasciar maneggiar le
Scritture ad altri senza la sua presenza*

15. Che dall'Archivista, non si permetta, che alcun altra persona, tocchi, ò maneggi i Protocolli, ò Scritture esistente in Archivio, senza la presenza sua, ò di alcun sostituito da lui, sotto pena di 25 Scudi per volta.

Prohibitione di cavar Scritture Originali dall'Archivio

16. Che dall'Archivista, ne da altri, per qualsivoglia causa si possino levare, e portar fuori dall'Archivio, Libri, Protocolli, e Scritture originali, di qualunque sorte, sotto pena di cento Scudi, e di altre anco corporali, ad arbitrio di Sua Eminenza.

*Che in Archivio niun possa esser molestato
per interesse civile*

17. Che dentro l'Archivio, niuna Persona possa esser molestato per interesse, & esser molestato per interesse, & essecutione Civile.

Che i presenti capitoli si registrino in un libro che dovrà tenersi nell'Archivio esposto in publico

18. Che i presenti capitoli, siano registrati in un libro particolare da conservarsi sempre dall'Archivio, in cui, si haveranno da notare tutte l'altre provisioni, e Bandi, che si publicaranno in avvenire per la buona directione, e governo di esso, dovendosi detto Libro tener pubblicamente in luogo, cha da ogn'uno possa esser veduto, e letto, sotto pena di dieci Scudi.

Confirmatione di altre provisioni che vi fossero sopra l'Archivio, e i Notari

19. Che tutte le disposizioni contenute nello statuto di questa Terra, e decreti, & ogn'altro ordine, bando, e provisioni in qualunque forma, e tempo fatti fin hora, tanto sopra l'Archivio, e suoi Ministri, quanto sopra i Notarij, mentre non siano contrarie alle cose espresse ne presenti Capitoli, restino nella loro forza, & oservanza, ne s'intendano in modo alcuno revocati, ò abrogati, ma più tosto confirmati, & espresamente confirmati.

Applicatione delle pene pecuniari, & si creda all'acusatore con testimonio

20. Che tutte le pene pecuniarie, espresse ne presenti Capitoli, s'intendano applicate per un terzo alla Reverenda Camera Apostolica, per l'altro all'Archivio, che dovrà impiegarsi in mantenimento di esso, per l'ultimo terzo all'Essecutore, & acusatore, & che in ciaschun capo, si debba, à questo credere, col solo giuramento, e un testimonio degno di fede, e che non habbia eccezione alcuna.

Publicatione, & che si possi procedere per Inquisitione

21. Che li presenti Capitoli, si debbano stampare, con le Tasse, e mercedi infrascritte, e questi publicati à luoghi soliti di questa nostra Terra astringhino, & oblighino ciascheduno, come se fossero stati personalmente intimati, e che contro li trasgressori, si possa procedere à querela, per denuncia, per inquisitione, & in ogni altro modo migliore.

Obligo dell'Archivista di servire il Magistrato

22. Che l'Archivista, come ministro della Comunità, sia obligato sempre acompagnare il Magistrato, tanto ne giorni festivi, come feriati, eccetto però quando fosse ocupato di residenza all'Archivio.

PRESIDENTE

Modo di eleggere il Presidente

1. Che dal publico consiglio, si debba fare un Bossolo de Dottori della Terra, & in esso porre quelli Dottori, che stimarà abili, & idonej, & ogn'anno poi, ne doverà estraere uno, che eserciti la carica di Presidente dell'Archivio, coll'autorità, honori, pesi, & oblighi espressi ne presenti Capitoli, riservandosi però sempre al Consiglio l'autorità, di poter in caso di bisogno, ò mancanza de Dottori, il poter confirmare anco il Presidente, & in mancanza del Presidente, per qualsivoglia causa, l'Archivista, habbia l'istessa autorità, e suplisci in sua vece, senza che si moltiplichì la mercede, quale nondimeno, si doverà essigere dal medesimo Archivista à beneficio dell'Archivio.

Presidente duri un anno, e deve esercitarsi per se stesso

2. Che l'offitio del Presidente debba durare un Anno, ò più come sopra ad arbitrio del Consiglio, & esercitarsi dal Dottore eletto per se stesso, e non per sustituto, ne possa partire dalla Terra, nelli doi giorni della settimana di Residenza all'Archivio come si dice al Capitolo dell'Archivista al num.3.

Giuramento da prestarsi dal Presidente

3. Che il Presidente, nell'ingresso del suo offitio, debba giurare, in mano del Sig. Podestà, e Magistrato di fedelmente esercitarlo, e di osservare, e fare osservare gl'ordini, e bandi dell'Archivio.

Il Presidente deve almeno una volta durante l'uffitio visitare, e vedere i Protocolli de Notarij viventi

4. Che il Presidente, durante il suo offitio, per una volta almeno debba unitamente coll'Archivista, trasferirsi alle Case de Notari, & ivi vedere, e riconoscere i Libri, e Protocolli loro, osservando, se siano ben tenuti, ligati, e cartulati, e se gl'Instrumenti siano scritti ordinatamente in netto, senza cassature, ò spatij bianchi dolosi, e con le sue rubricelle, e repertorij, dovendosi al meno per la prima volta à ciaschedun Libro, e Protocollo far nota di tal visita, sottoscritta da esso Presidente, & Archivista.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO
SIGNORE.



A *Comunità di S. Gostanzo hu-*
milissima di V. E. Riuerente le
espone, che hauendo finalmente
rissoluto di perfettione, e stabilire
l' Archiuio nel Palazzo del Ma-
gistrato, doue già sono stati in-
trodotti la maggior parte de' Ro-

giti de' Notarij defonti, et hauendo formati, ad imi-
tatione delle Città, e luoghi circonuicini gli annessi
Capitoli per il buon gouerno di esso Archiuio, suoi Uff-
fitiali, e Notarij con le Tasse delle mercedi douute,
tanto all' Archiuio, e Ministri, come à medemi Nota-
rij della Terra, e suo Territorio, conforme al Statuto;
Et essendo il tutto stato anco approuato dal publico
Consiglio, et ottenuto per Voti secreti, riservato però
il Placet, e Confirmatione di V. E. Ricorre per tan-
to alla somma benignità di lei; supplicandola restar
seruita, di concederli tal Confirmatione; Il che oltre
resultarà in euidente utilità del Publico, e priuati
per la locatione, che si farà di detto Archiuio à benefi-
tio della supplicante, lo riceuerà anco per gratia sin-
gularissima dall' E. V. Quam Deus, etc.

Attentis narratis concedimus, & approbamus
vt petitur, iuxta continentiam insertorum capitu-
lorum à Nobis subscriptorum.

A. CARD. BICHIVS LEG.

Pisauri 14. Decembris 1663. N. Iacobellus.

Cause spettanti al Presidente di cui, e Cancelliere l'Archivista

5. Che il Presidente, habbia piena, e totale autorità sopra le cose concernente l'oservanza de presenti Capitoli, & in ogn'altra cosa spettante all'Archivio, & esercitio de Notarij, e possa il tuto conoscere, e dicide sommarimente, e senza forma di giuditio servendosi per Cancellie<re> dell'Archivista, e dalle di lui risoluzioni, non sia lecito d'appellare, mà solo haver ricorso al Podestà di detta Terra, quale non habbia altra autorità sopra le cause dell'Archivio, se non in caso di ricorso come sopra, & li Essecutori debbano ubedire al Presidente nelle cose spettante all'offitio dell'Archivio.

Il Presidente deve sottoscrivere gl'Instrumenti, e Polize, da prodursi in giuditio, fatte prima dell'errettione dell'Archivio

6. Che il Presidente, debba sottoscrivere, tutti gl'Instrumenti, e Polize da prodursi in giuditio, e che fossero fatte prima dell'errettione del presente Archivio, da restituirsi poi alle Parti, registrate, che siano, e firmate dal mede<s>mo Presidente.

Deve parimente sottoscrivere gl'Instrumenti, che si estraeranno dall'Archivio, e dovrà farsene memoria in un Libro per notitia de gl'Heredi de Notari defonti

7. Similmente il Presidente sottoscriva, le copie de gl'Instrumenti che si estraeranno in Archivio dai Protocolli de Notarij deffonti, dovendosene far nota distinta, in un Libro particolare, sottoscritta da lui, acciò gl'Heredi, e successori de Notarij, possino à loro piacere haver notitia delle copie estratte, e conseguire la portione della mercede à loro dovuta, & il Presidente invigilare⁴, che detti Heredi, e Successori, siano pienamente, e senza fraude alcuna sodisfatti de loro d<i>ritti, nel termine di dieci giorni, da quello dell'estratione, & in mancanza del Presidente, supplischi à quanto di sopra l'Archivista.

Terza pagina dei Capitoli dell'Archivio della Terra di San Gostanzo,

Paolo Gotti stampatore camerale di Pesaro 1664.

La comunità di San Costanzo supplica l'approvazione degli stessi da parte del cardinale legato Bichi. Copia in Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi

Altra copia in Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma

Sanatione di nullità di Polize, & Instrumenti puo farsi dal Presidente, e dedotta che sia in giuditio viene riservata al Sig. Cardinale Legato

8. Possa il Presidente, sanare le nullità de gl'Instrumenti, e Polize, purché non eccedano la somma di 15. Pauoli non presentate, ne archiviate in tempo, dovendosi però à piedi di quelli, ò quelle far nota di detta validazione, sottoscritta da lui, e dall'Archivista, ma quando la nullità, fosse stata dedotta in giuditio, si ricorra in tal caso dalle parti per la sanatione all'Eminentissimo Legato, e Successori, & in mancanza del Presidente, serva per Presidente il Podestà.

Deve il Presidente far descrivere in matricola i Notarij

9. Debba ancora il Presidente far descrivere i Notarij viventi, e che si crearanno nell'avenire alla Matricola dall'Archivista, con veder prima i loro Privilegij, e Patenti, facendo notare il tempo della creatione di ciaschun Notaro.

Presidente dell'Archivio sia Avvocato del pubblico

10. Che il Presidente dell'Archivio, sintenda, e sia anco Avvocato della Communità in tutte le Cause, che si farà dalla medesima Terra di S. Gostanzo, e debba servire gratis, fin che sarà rimessa la solita provisione, come nella Tabella.

ARCHIVISTA

Giuramento dell'Archivista

1. Che l'Archivista, nell'ingresso del suo offitio, debba giurare, in mano delli Signori Podestà, e Magistrato di esercitarlo fedelmente, e di oservare, con puntualità i presenti Capitoli, invigilando parimente, che il simile si faccia da altri.

Inventario da farsi dall'Archivista de gl'Instrumenti, e Scritture che saranno portate in Archivio

2. Che debba l'Archivista ricevere per Inventario, stipulato dal Cancelliere della Communità, la consegna di tutti i Libri, Protocolli, e Scritture, che sono in Archivio, nel Palazzo del Magistrato, alla presentia del Magistrato, ò vero del Presidente, e parimenti riconsegnar-

le per Inventario finito il suo officio, con gl'altri Protocolli, e Scritture, che saranno state portate in Archivio à suo tempo, à che doverà soprintendere in Presidente, ò il Magistrato, in mancanza di esso.

Residenza dell'Archivista, e suoi Sustituti in Archivio

3. Che l'Archivista debba stare, e risiedere doi giorni della settimana, cioè il Martedì, giorno di mercato in questa Terra, & il Venerdì, E tutte le volte, che fosse ricercato, con risiedere, tanto la mattina, avanti pranzo, come doppo per tutto il tempo, che facesse bisogno, per sodisfare al Popolo prontamente, e con sollecitudine, à chi vorà confrontare, archiviare scritte, cedule, ò ne chiedesse le copie, e fare ogn'altra fontione disposta ne presenti Capitoli, ne possa dare le chiavi ad altra persona benche suo confidente, se non in caso d'infermità, ò di altro suo legittimo impedimento, e contravenendo à quanto di sopra, caschi in pena di dieci Scudi per ogni volta, che mancasse come sopra.

Privilegij dell'Archivista

4. Che l'Archivista non possa essere astretto⁵ ad altri offitij pubblici, e sia essente, da qualunque peso personale, e possa portar l'armi, conforme è conceduto, à Soldati a piedi.

*Che l'Archivista debba fare trasportare in Archivio
gl'Instrumenti de Notarij, che alla giornata moriranno*

5. Che morendo alcun Notaro nella Terra di San Gostanzo, e suo Territorio, sia cura, e peso dell'Archivista, di portarsi subito, e nel mede<si>mo giorno alla Casa del defonto, & alla presenza de gl'Heredi, porre tutti i Protocolli, Rogiti, e Scritture, spettante all'offitio del Notariato in luogo sicuro dell'istessa Casa, sotto Chiave da tenersi dal mede<si>mo Archivista, il quale, dieci giorni doppo, doverà ritornarvi, à farne inventario, in presenza di detti Heredi, ò altri per loro, e lasciandone à mede<si>mi la ricevuta, fare intieramente trasportare il tutto in Archivio, sotto pena, tanto all'Archivista, che trascurasse, ò alungasse il trasporto sudetto, quanto ad altri, che ricusasse, ò in qualsivoglia modo impedisse l'essecutione del presente Capitolo di Scudi 50. per ciascheduno, e di altre pene maggiori ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato.

*Forma che deve tenere l'Archivista, nel ricevere,
e porre in Archivio le copie de gl' Instrumenti.*

6. Che l'Archivista, sia tenuto, & obligato fare un repertorio, ò rubricella, ò vero infilza di ciaschedun Notaro della Terra, di tutti gl'Instrumenti che si portaranno de Notari in Archivio, secondo l'ordine abecedario, con esprimere di ciascheduno Instrumento, & i nomi, e cognomi de contraenti e luogo della celebratione, acciò con facilità, e prestezza possa ritrovarsi l'Instrumento, & inoltre nell'inmargine tanto nell'originale del Notaro, quanto della copia da lui data, dovrà notare l'esibita sudetta, sotto pena di dieci Scudi quando mancasse.

Forma di ricevere le copie di Testamenti, e Donatione inter vivos

7. Doverà parimente l'Archivista fare Repertorij, e Rubricelle separate, di tutti i Testamenti, & altre ultime volontà, come anche delle donationi intervivos nella forma sudetta con esprimere in oltre in genere, se vi siano sostituzioni, ò conditioni.

*Archivista deve mettere in Archivio le copie de gl'Instrumenti
che farà come Notaro*

8. Che l'Archivista sia obligato, come gl'altri Notarij, di porre in Archivio le copie di quei Contratti, de quali si rogarà come Notaro; facendone espressione come sopra nel repertorio, ò rubricella, e nel fine dell'offitio render conto, anco con giuramento senza pagare altra mercede, quando la consegna, sia fatta durante il suo offitio.

Prohibitione all'Archivista di dar copia de Rogiti de Notari viventi

9. Che l'Archivista, non possa dar fuori transunto publico, ne copia semplice de contratti, & ultime volontà, & altre scritture poste in Archivio, finche vivono, ò sono presenti i proprij Notarij rogati, dovendo ciò spettare à loro, che devono essere patroni di tutto l'emolumento finche vivono, altrimenti incorra in pena di Scudi doicento, e privatione dell'offitio dell'Archivista, & esercizio de Notari.

*Forma che deve tenere il mede<si>mo Archivista nel dar
copia de gl'Instrumenti de Notarij defonti, ò absenti*

10. Che essendo morto il Notaro, che hà stipulato l'Instrumento, ò vero absente senza speranza di reosto⁶ ritorno, ò per qualsivoglia causa impedito, à far transunte, e copie, all'hora sia lecito all'Archi-

vista, con partecipazione, e consenso del Presidente, di trasuntare, e copiare gl'Instrumenti, e riscuotere le mercedi interamente, qual si doveranno notare incontinente dall'Archivista in un libro particolare, da tenersi à questo effetto del Notaro morto, ò altro interessato, & in oltre, tanto l'Instrumento transuntato, quanto la partita sul libro, doverà esser sottoscritta dal Presidente, & Archivista, il quale nel termine di otto giorni, da quello dell'estrattione, doverà haver consignato la mettà di detta mercede à chi s'aspetta, con farsene fare ricevuta sotto la medesima partita, altrimenti incorra nelle pene espresse nell'antecedente Capitolo.

NOTARII

Obbligo de Notarij de portare in Archivio nel termine di quindici giorni le copie de gl'Instrumenti

1. Che tutti i Notarij, ancorche privilegiati, ò dependenti, da qual si sia persona, che con qualsivoglia facultà, si rogaranno in avvenire de gl'Instrumenti, ò Contratti, perpetui, di qualunque sorte, tanto dentro la Terra, suo borgo, e territorio, ò contado, tra qualsivoglia sorte di persone, ancorche forastiero Ecclesiastico, e luoghi Pij, debbano frà il termine di quindici giorni dal giorno del Rogito, estrarre una copia, de verbo, ad verbum di ciascheduno Instrumento simile à quello, che restarà nel loro Protocollo signiata col loro Segno, scritta in netto e senza cassature dolose, e senza foglio, ò spatio bianco, parimente vitioso, sotto lineando, i nomi di contraenti, & quella collationata, e sottoscritta da essi, consegnarla in Archivio facendo vedere nell'istesso tempo all'Archivista, nel suo protocollo, ò quinternetto di esso l'originale in netto dell'Instrumento copiato, sotto pena di venticinque Scudi d'oro per ciascheduno Instrumento, & in oltre della sospensione dell'esercizio de Notaro, per il tempo ad arbitrio del Presidente, & anco della totale privatione ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato.

Nota de gl'Instrumenti de quali i Notarij dovranno dar copia in Archivio

2. Si Dichiara, che gl'Instrumenti, e Contratti de quali si doveranno dare le copie de Notari come sopra, sono gl'infrascritti. Ogni sorte di vendita, compre, ò resolutione di esse, cessione, renuntie, transazioni, divisioni, datione in soluto, e permutazioni de beni

stabili, Censi, e loro estinzioni, quando saranno fatte per Instrumento separato.

Feudi, Enfiteusi, Livelli, Contratti censuali, Donatione inter vivos & Insinuationi.

Instrumenti Dotali sopra Scudi venticinque, Restituzione di Dote eccedente l'istessa somma, Additioni, e Repudationi d'heredità, con le copie dell'Inventarij fatti dalli Heredi, ò da fidei commissarij. ò altri.

Emancipationi, Adotationi, Arogationi, Iuspatronati. Mandati di procura inrevocabili à vendere, comprare, donare, e fare qual si sia altro Contratto d'oblighi perpetui, sicurtà perpetue per Instrumento separato, quietanze d'oblighi perpetui, ò dipendenti da beni stabili solamente, con tutti gl'altri contratti dipendenti da gl'Instrumenti sudetti, che contenghino obligo di perpetuità, benché diverso da medesimi.

Testamenti, Codicili, Donationi per causa di morte, & altre ultime volontà, seguita però la morte de Testatori, e Dispositori, quando non siano state rinvocate.

*Mercede che si dovrà all'Archivista dal Notaro Rogato,
ancorche non l'havesse riscossa da Contrahenti*

3. Che i Contraenti debbano pagare al Notaro la mercede delle copie da darsi in Archivio, à ragione d'un grosso per carta in buono originale, à giuditio del Presidente, e conforme alli Decreti circa alla quantità de versi, e sillabe, e lettere, la mettà per ciascheduno, ò vero per rata, essendo più di due oltre alla solita mercede del rogito, e l'altra dovuta all'Archivio che sarà obligato il Notaro rogato dell'Instrumento, à ricuotere, altrimenti sarà tenuto dal proprio, ne doverà esser scusato sotto pretesto di non haverla potuto essiggere da Contrahenti.

*Facultà alli creditori di conseguire ogni loro interesse da Notarij,
e altri che haveranno mancato di porre in Archivio al debito tempo
gl'Instrumenti, e Polizze*

4. Che se per colpa de Notari, ò d'altri, gl'Instrumenti non fossero prodotti, e registrati in Archivio, nel termine prefisso di sopra, possino, i Creditori, & Interessati andare, & avere attione per il Credito, spese, danni, & interessi, che patissero, contro gl'istessi Notari, ò altri, che non haveranno esseguito, ò Archiviato in tempo detti Instrumenti, come parimente rispetto alle Polize, haveranno l'attioni, contro chi fosse stato negligente in fare Archiviare in tempo.

Notarij che vanno fuori per più di sei mesi, lassino i Protocolli in Archivio, e ritornando ad habitare se gli restituiscono

5. Che se alcun Notaro della Terra, e suo Territorio, volesse andare ad habitare fuori di questa Terra, e suo Territorio per più di sei mesi, debba lasciare in Archivio, tutti i Protocolli, Scritture, & Instrumenti Originali, de quali si sarà rogato nella Terra, e suo Territorio, sotto pena di Scudi doicento, della privatione dell'esercizio di Notario, e di altre pene anco corporali ad arbitrio di S.E., e ritornando poi per habitare continuamente nella Terra, e suo Territorio, gli siano restituiti li detti loro Protocolli, e Scritture Originali; Et in quanto alli Notari forastieri, debbano subito consegnare li loro Protocolli in Archivio, sotto la detta pena, non havendo date le copie.

Che si dia copia in Archivio dell'ultime volontà dieci giorni doppo seguito la morte del Testatore

6. Che tutti i Notarij, & d'altri che secondo la permissione delle leggi, ò per altra qual si sia facultà, possano ricevere, ò rogarsi de Testamenti, ò altre ultime volontà, debbano, frà il termine di dieci giorni, doppo la morte del Testatore, à spese de gl'Heredi, ò altri interessati, portare in Archivio le Copie dell'ultime volontà, purchè, non siano state revocate, e quelle fare registrare, conforme si è detto de gl'altri Instrumenti, sotto pena al Notaro, ò altro, che haverà rogato, ò ricevuto l'ultima volontà di venticinque Scudi, nella qual pena incorrerà anco l'Herede, & in altre anco corporali, se hav<u>tone notitia, non farà che siegua la sudetta Archiviatione.

Che i Notarij viventi diano la nota in Archivio frà quindici giorni de loro Protocolli

7. Che tutti i Notarij viventi, debbano nel termine di 15. giorni doppo la publicatione de presenti Capitoli, haver dato in Archivio, la nota distinta, di tutti i Protocolli, Libri, e filze de proprij Instrumenti Originali, da essi, fino à quell'hora rogati, esprimendo il numero de Protocolli, volumi, e filze, ad uno per uno, col giorno, mese, & anno, che principiano, e respetivamente feniscono, il numero della carte di ciaschedun d'essi, facendo in oltre vedere al Presidente, & Archivista, quali doveranno trasferirsi alle Case di detti Notarij, e notare la detta inspezione nei Protocolli, e lasciarli poscia à mede<si>mi Notarij, ordinando loro, à fedelmente custodirli, acciò doppo la morte di essi, venghino intieramente consignati in Archivio, sotto pena à Notarij

ressato, & in oltre, tanto l'Instrumento transfuntato, quanto la partita sul libro, douerà esser sottoscritta dal Presidente, & Archiuista, il quale nel termine di otto giorni, da quello dell'estrazione, douerà hauer consignato la mettà di detta mercede à chi s'aspetta, con farsene fare riceuuta sotto la medesima partita, altrimenti incorra nelle pene espresse nell'antedente Capitolo.

N O T A R I I.

Obligo de Notarij de portare in Archiuo nel termine di quindici giorni le copie de gl'Instrumenti.

1. **C**HE tutti i Notarij, ancorche priuilegiati, ò dipendenti, da qual si sia persona, che con qualsuoglia facultà, si rogaranno in auenire de gl'Instrumenti, ò Contratti, perpetui, di qualunque sorte, tanto dentro la Terra, suo borgo, e territorio, ò conrado, tra qualsuoglia sorte di persone, ancorche forastiero Ecclesiastico, e luoghi Pij, debbano frà il termine di quindici giorni dal giorno del Rogito, estraere vna copia, de verbo, ad verbum di ciascheduno Instrumento simile à quello, che restarà nel loro Protocollo signiata col loro Segno, scritta in netto senza cassature dolose, e senza foglio, ò spatio bianco, parimente vitioso, sotto lineando, i nomi di contraenti, & quella collationata, e sottoscritta da essi, consignarla in Archiuo facendo vedere nell'istesso tempo all'Archiuista, nel suo protocollo, ò quinternetto di esso l'originale in netto dell'Instrumento copiato, sotto pena di venticinque Scudi d'oro per ciascheduno Instrumento, & in oltre della suspensione dell'esercizio de Notaro, per il tempe ad arbitrio del Presidente, & anco della totale priuatione ad arbitrio dell'Eminentiss. Legato.

2. Si

sudetti di doicento Scudi per ciascheduno, perdita de Rogiti, e suspensione dell'essercitio del Notariato ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato.

*Si portino in Archivio i Libri de gl'Atti civili
nel termine di dieci giorni*

8. Che il Cancelliere civile del Sig. Podestà, debba, e sia obligato subito eretto l'Archivio, e publicati li presenti Capitoli, consignare all'Archivista, tutti i Libri, e Filze de Scritture civili, che si trovano presso di esso, ne sia lecito al medesimo Cancelliero, ritenere altri Libri, e Scritture civili, se non quelli, e quelle dell'Anno corrente, e di un altro anno avanti, e cosi seguirsi successivamente da ciaschedun Cancelliero, sotto quella pena, che in caso di controventione, parerà all'Eminentissimo Legato Proñe.

*Che quelli appresso de quali si trovano di presente Instrumenti
di alcun notaro defonto, debbano durante la loro vita havere
la metta della mercede*

9. Che i Notarij, Heredi, e Successori, che di presente si trovano appresso di se con qualsivoglia Tittulo Rogiti de Notari defonti, mentre habbiano prontamente consignato all'Archivio, tutti i Protocolli, e Scritture Originali pervenute alle loro mani, per qualsivoglia tittulo, benche onoroso, debbano, finche essi viveranno, havere la mettà delle mercedi, che si retraeranno da medesimi Protocolli, e Rogiti, e l'altra mettà doverà essere dell'Archivista, e le mercedi, che si retraeranno da Libri, e Scritture civilli, siano del medesimo Archivista intieramente.

*Li Notari faccino i repertorij à Libri de
gl'Instrumenti, e Atti civili*

10. Che à tutti i Libri, e Protocolli, tanto d'Instrumenti, e Rogiti, quanto d'Atti civili, e Sentenze, si facciano da Notarij i Repertorij, ò Rubricelle per alfabeto, con indicare la carta, & il tittulo del Contratto, ò A<l>tro, come venditio, permutatio, Census, e simili, ad effetto di ritrovarli, occorrendo per facilità, e prestezza, sotto pena di Scudi 25. in caso di contraventione, al che sia obligato anco il Presidente, & Archivista in vigilare, che si facci da Notarij come sopra.

Forma con la quale devono i Notarij tenere i loro Protocolli

11. Che ciascheduno de Notarij, benche habbia dato le copie de gl'Instrumenti in Archivio, sia tenuto ogn'Anno legare i Protocolli, e Scritture che ritiene appresso di se, cartolandoli diligentemente, con li suoi Repertorij, e Rubricelle, e bolandoli, con il segno del notariato, nel principio, e fine del Libro, ne possi alcuno di essi retinere detti Instrumenti, in cartucie, fogli volanti, note semplice, ò breviature, mà debba stenderli formalmente, e scriverli con ordine, e polizia in quinterneti, ò Libri legati, ò da ligarsi, poi nel fine di ciaschedun'Anno rispettivamente, & quelli all' hora mostrare al Presidente, & Archivista, sotto pena in ciaschedun di detti casi, se saranno trovati inosservanti di Scudi 50. suspensione dell'essercitio di Notario, & altre ad arbitrio dell'Eminentissimo Legato.

*I Notarij devono mostrare la patente, giurar l'osservanza
de presenti Capitoli, e descriversi alla Matricola*

12. Che tutti i Notarij di questa Terra, e suo Territorio, che hora esercitano il Notaro, debbano nel termine di quindeci giorni, doppo la publicatione de presenti Capitoli comparire avanti il Presidente, & Archivista, à mostrare la loro Patente, ò Privilegio, e giurare l'osservanza de presenti Capitoli, in quelle parti, che riguardano l'essercitio loro, e ciò adempito, si descriveranno dall'Archivista alla Matricola gratis, e nell'avvenire, gl'altri parimente, che saranno amessi al Notariato, doveranno otto giorni doppo praticare l'istesso, & il Presidente, doverà farli descrivere alla Matricola, pagato che haveranno all'Archivista un Scudo, sotto pena tanto à sudetti Notari viventi, quanto à gl'altri, che si crearanno in avvenire, della privatione di Notariato, & anco di falso⁷.

*Che ogni Notaro debba havere appresso di se
i presenti Capitoli*

13. Che ciaschedun Notaro, tanto presenti, come in avvenire, debba havere appresso di se, e tenere nella stanza de suo<i> Rogiti continuamente i presenti Capitoli, con pigliarli dalla Comunità, e soddisfarla della spesa, e costo di essi, che haverà fatto in farli stampare.

TASSA

Delle Mercedi dell'Archivista della Terra
di S. Costanzo

1. Che gl'Instrumenti, che si daranno in Archivio dai Notarij, si debba pagare dai Contrahenti all'Archivista un grosso per ciascheduno Instrumento, & al Presidente mezzo grosso, quando vi bisogna la sua sottoscrizione.

2. Che delle Polize private, e Mandati di qualsivoglia sorte, si paghi parimente mezzo grosso al Presidente, & un grosso al Archivista per ciaschedun Poliza, e Mandato come sopra.

3. Che per validazione de gl'Instrumenti, e Polize non archiviate, ne archiviate in tempo, si paghi un baioccho per Scudo, al Presidente, & all'Archivista per il Rogito la mettà meno.

4. Che dovendo l'Archivista, far deligenza in ricevere, mostrare, leggere, ò confrontare qualche Instrumento, ò Scrittura esistente in Archivio ad istanza daltri, habbia dall'istante un grosso per volta, e se la fatica, fosse straordinaria, si acresca la recognitione ad arbitrio del Presidente, purchè non passi 3. grossi.

5. Che nessuna persona, di qualunque stato, grado, e conditione sia essente dal pagamento delle suddette mercedi, eccertuatone la Comunità di questa nostra Terra per le Scritture però, & Instrumenti concernenti gl'interessi della mede<si>ma Comunità per la rata à quella spettante, dovendo i particolari, che contrattaranno con essa Comunità, pagare la parte, che tocca à mede<si>mi particolari.

6. Che ordinandosi da alcuno l'estrattione in publica forma di qualche Instrumento che sia in Archivio, debba il Comittente dar subito

per arra⁸ la metta⁹ della mercede, che dovrà notarsi nel Libro receptorum, & poscia pagare il resto quando riceverà l'Instrumento estratto, e pubblicato.

7. Che per registrare in ristretto, gl'Instrumenti; Contratti, ò Mandati forastieri, come nel Capitolo 13. al titolo dell'Archivio, si paghi all'Archivista un grosso, e se la fatica fosse, ad arbitrio del Presidente straordinaria¹⁰, in tal caso, dovrà darseli un giulio, e non più.

8. Circa l'altre mercedi dovute a Notari, tanto per il Rogito, quanto per l'estrazione in publica forma di qualunque Instrumento, Contratto, Mandati, o ultima volontà, e sopra il far quelle rescuotere dalle parti facci il Presidente osservare l'infrascritta disposizione, e Tassa, conforme al Statuto di questa Terra, e stilo¹¹ antico respettivamente, che si è sempre osservato.

TASSA

Delle Mercedi de Notarij di S. Gostanzo

1. Per Rogito d'Instrumento di qualsivoglia sorte grossi quattro. Scudi 0.20.

2. Per Rogito de Mandati ad lites un grosso. Sc. 0.05.

3. Per Rogito di qualsivoglia altro Mandato, e Cure, tanto per cassare Instrumenti, come per pigliare denari à censo, ò compagnia d'offitio, ò vero confessione de debiti, e simili perpetui, grossi quattro. Sc. 0.20.

4. Per Rogito de Polize, e Scritti privati di qualsivoglia sorte, e somma un grosso. Sc. 0.05.

5. Per Rogito de Testamenti, ò altra ultima volontà, di qualsisia somma grossi quattro dentro la Terra. Sc. 0.20.

6. E fuori della Terra nel Territorio duplicata mercede, oltre la spesa, e Cavalcatura, mentre il Notaro doverà andare lontano dalla Terra più d'un mezzo miglio.

7. Per estrazione in publica forma d'Instrumento di qualsisia sorte

fino alla somma di Scudi 10. inclusive bai.16. Sc. 0.16.

8. Da Scudi dieci fino à Scudi cinquanta pauli sei che sono di moneta d'Urbino bai.90. Sc. 0.90.

9. Da cinquanta, fino à cento Scudi, Scudo uno d'oro, che fà pauli dodici. Sc. 1.80.

10. Da cento in sù, per qualsivoglia somma maggiore un Scudo, e mezzo d'oro, che fanno pauli divedotto. Sc. 2.70.

11. Per estrazione di Testamento, fino à cento fiorini, ò altra ultima volunta, il Notaro dovrà havere un fiorino. Sc. 0.66.

12. Da cento, fino à doicento fiorini, doi fiorini. Sc. 1.32.

13. Da doicento fiorini, fino à trecento, fiorini tre. Sc. 2.

14. E sopra trecento fiorini, per qualsivoglia somma maggiore fiorini quattro, che sono Scudi doi, & bai.66. Sc. 2.66.

15. Per estrazione de Mandati ad lites grossi sei. Sc. 0.30.

16. Per estrazione d'altra sorte de mandati perpetui, si doverà pagare conforme all'extrazione detta di sopra de gl'Instrumenti.

17. Si come anco, per l'extrazione de gl'Instrumenti di Cure, e d'Inventarij fatti da gl'Heredi di defonti.

18. Per cassatura di qualsivoglia sorte d'Instrumenti grossi doi. Sc. 0.20.

1. Dichiarando¹², che dove si parla del Scudo, s'intende de grossi venti Moneta d'Urbino per Scudo.

2. Dove si tratta de Fiorini, s'intende il Fiorino de bolognini quaranta per Fiorino.

3. Dove si tratta de bolognini, s'intende de quattrini otto di moneta come supra.

4. E dove multiplica il bolognino à più di due, s'intende il bolognino

buono, cioè, che ogni trè bolognini facciano un grosso di quattrini vinticinque della sudetta moneta d'Urbino.

A. CARD. BICHIUS LEG.

Pisauri 14. Decembris 1663. N. Iacobellus

In Nomine Domini Amen. Die 3. Mensis Maij 1664. Supradicta Capitula, & Taxae publicatae fuerunt per Stephanum q. Baptistae de Urciano Tubicinem Comunitatis oppidi Sancti Cōstantij sono Tubae locis, & more solitis, magniaq; populi quantitate astante, pro ut idem Stephanus Tubicen. Retulit mihi Notario infrascripto, &c.

Ego Bartolomeus Gualandus Cancellarius dictae Comunitatis Notarius Rogatus. Signum mei Notarij, etc.

Nel novembre 1840 la Presidenza degli Archivi mosse alcune osservazioni al consiglio comunale di San Costanzo che aveva provveduto a nominare archivista il signor Francesco Ferretti appartenente ad un'antica famiglia sancostanzese di notai.

Questi era ritenuto sprovvisto dei relativi requisiti e si era giunti a minacciare non solo di invalidarne la nomina ma anche di trasferire l'archivio stesso a Mondolfo.

Il consesso consigliare dell'undici novembre non cambiò tuttavia la propria decisione e rinnovò la piena fiducia al Ferretti, ritenuta persona di grandi capacità, motivandola con il fatto che lo stesso avrebbe di lì a poco conseguito l'abilitazione notarile.

Inoltre *“neppure in Mondolfo Capo-luogo del Governo l'Archivista è Notaro, come non lo è in altri Comuni”*¹³.

Alla seduta partecipava in qualità di consigliere anche il conte Michele Schiavini Cassi che fu incaricato di seguire l'intera questione e sovrintendere ad un inventario generale dell'archivio.

Come si è già ricordato l'archivio di San Costanzo conteneva una grande quantità di atti civili e criminali insieme ad una cospicua ed interessante raccolta di scritture e relativi protocolli *“colle loro rubricelle dei Notarij antichi e moderni col numero eziandio delle pagine di cui sono composti. Il Notaro Archivista Signor Luigi Ferretti ora defonto ebbe la cura di compilare, ossia proseguire l'Inventario di tutti i Notarij, pagine e protocolli dall'epoca su indicata fino all'Anno 1802 compresi gli Atti del suo genitore”*¹⁴.

Logiti del Sig. Bar:

rolomeo Gualandi Nota:

Ro uiuente di S. Costanzo



Frontespizio della cartella che raccoglie le scritture
del notaio di San Costanzo Bartolomeo Gualandi
Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi

NOTE

1 “...*et tercentis vel circiter familiis copiaque presbyterorum et clericorum urbis Fanensis et medicinae doctorum ac notariorum...*” “..e da circa trecento famiglie e da un’abbondanza per numero di presbiteri e chierici della città di Fano, da dottori in medicina, notai...” (*Bolla di Erezione dell’Insigne Collegiata di San Costanzo del 6 ottobre 1607*).

2 *Capitoli dell’Archivio della Terra di San Gostanzo eretto al tempo dell’Eminentiss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Card. Bichi Legato* - In Pesaro, per Gio: Paolo Gotti Stampatore Camerale 1664. (In 4°, cm 23, pp.26. Sul fronte stemma del cardinale Bichi. All’interno antico sigillo della Comunità di San Costanzo). Copia in Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi. Altra copia in Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma.

3 In osservanza di questo voto San Costanzo, oltre a quella dei santi Cristoforo e Costanzo gode anche della protezione della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario con essi co-Patrona. A questa circostanza si deve sicuramente la realizzazione, nella cinquecentesca Torre, di una nicchia dove è stata collocata una pregevole statua di *Madonna con Bambino* conosciuta come *Madonna della Torre*. Nel corso delle processioni religiose, oggi come nei secoli passati, è usanza sostare brevemente ai piedi della sacra immagine per implorare la materna benedizione. Il voto del 1637 ha pure ispirato il pittore cagliese Gaetano Lapis nella realizzazione del pregevole quadro collocato sopra l’altare maggiore della Chiesa Parrocchiale raffigurante i tre patroni: la Beata Vergine con i santi Cristoforo e Costanzo. Si veda al riguardo: Paolo Vitali, *Della Concordia Storia del Teatro di San Costanzo - Il Voto del 1637*, I Quaderni del Centro Studi Giulio Perticari, Grapho 5, Fano 2008. Il volumetto è stato pubblicato in occasione delle festività pasquali del 2008 nel corso delle quali l’allora Arciprete don Giancarlo De Santi ha solennemente annunciato che San Costanzo conta fra i suoi patroni anche la Beata Vergine del Rosario. Alla cerimonia, svoltasi nella Collegiata con il concorso di un gran numero di fedeli, la municipalità era rappresentata dall’assessore Margherita Pedinelli che oggi ricopre la carica di sindaco.

4 vigilare

5 costretto

6 presto (?) (*possibile errore di stampa*)

7 saranno accusati anche di falso oltre ad essere privati della possibilità di esercitare la professione.

8 È una somma di denaro versata a garanzia, in questo caso come anticipo

di un pagamento. Dal latino *arra*, termine mutuato dal greco.

9 metà

10 Al punto 4 si ricorda che è discrezione del Presidente aumentare la tassa, nell'eventualità che la ricerca d'archivio comporti un gravoso impegno (*fattica straordinaria*). Ora si chiarisce che è *arbitrio del Presidente* anche lo stabilire se la *fattica fosse straordinaria*.

11 usanza antica

12 Si puntualizza il valore delle monete.

13 *Delibera dell'11 novembre 1840* in: Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi.

14 Stessa delibera dell'11 novembre 1840.



Capitoli dell'Archivio della Terra di San Costanzo, 1664
Stemma araldico del cardinale Antonio Bichi